Dispositivo

1) *Il ricorso è irricevibile.*

2) *Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento.*

3) *Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio.*

([1]) GU C 60 del 11.3.2006.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 28 marzo 2007 — IBP e International Building Products France/Commissione

(Procedimento T-384/06 R)

(«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Concorrenza — Pagamento dell'ammenda — Garanzia bancaria — Mancanza di urgenza»)

(2007/C 96/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: IBP Ltd (Tipton, West Midlands, Regno Unito) e International Building Products France SA (Sartrouville, Francia) (Rappresentanti: M. Clough, QC, e A. Aldred, solicitor)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. Castillo de la Torre e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda diretta alla sospensione dell'art. 2, lett. c) e d), della decisione della Commissione 20 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F 1/38.121-Raccordi) e, in particolare, alla dispensa dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria del tipo di quella imposta nella lettera della Commissione 4 ottobre 2006 con cui è stata notificata la decisione alle ricorrenti.

Dispositivo

1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 marzo 2007 — Regno del Belgio/Commissione delle Comunità europee

(Procedimento T-5/07 R) ([1])

(«Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Caso fortuito — Errore scusabile — Minifesta irricevibilità»)

(2007/C 96/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Regno del Belgio (Rappresentanti: L. Van den Broeck, agente, assistito dagli avv.ti J.-P. Buyle e C. Steyaert)

Resistente: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera in data 18 ottobre 2006, che nega al richiedente il rimborso della somma da lui versata in via principale e degli interessi dei crediti del Fondo sociale europeo.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il richiedente sopporterà le proprie spese.*

([1]) GU C 56 del 10.3.2007.